In nome del padre. A seguito del riconoscimento giudiziale di paternità è possibile aggiungere il cognome del padre a quello della madre, sulla base dell'interesse del minore, a prescindere da ogni meccanismo automatico di attribuzione del cognome

Trib. Napoli Sez. I, Sent., 27-03-2017

Fatto – Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Teresa CASORIA - Presidente -

Dott.ssa Ornella MINUCCI - Giudice -

Dott.ssa Raffaella TRAMONTANO - G.O.T. estensore-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella civile iscritta al n. 29187 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013, riservata in decisione all'udienza del 07.02.2017, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità

TRA

(...)

ATTORE

Ε

(...)

CONVENUTO

NONCHE'

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli, in persona del sostituto procuratore dott.ssa Valeria Gonzalez y Reyero.

INTERVENTORE EX LEGE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La domanda dell'attore di riconoscimento della paternità è fondata e merita, per tanto, accoglimento.

Va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1 n. 14766 del 207.2007; Cass. Sez. 1 n. 136665 del 22.07.2004; Cass. Sez. I n. 6694 del 24.03.2006): "in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge".

Orbene, nel caso in esame non risulta in contestazione l'esistenza di una relazione sentimentale tra la(...)

Nel corso del giudizio inoltre, il (...) si è rifiutato di sottoporsi al test del DNA e per tale C.T.U. era stato nominato il Dr.(...)

Infatti, la giurisprudenza prevalente ha affermato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. Tale efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione

che esse siano suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle espresse in termini di "leggi") (Cass. 8451/1997,14462/2008).

In definitiva, il rifiuto del convenuto di sottoporsi al test del DNA costituisce argomento di prova di cui agli art. 269 c.c. e 116 c.p.c. , confortato anche dalle sostanziali ammissioni delle parti, comporta che vada affermata la paternità di (...) nei confronti di (...)

Va, pertanto, accolta la domanda de qua e va dato ordine all'ufficiale di stato civile di procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita.

Quanto al cognome che la minore assumerà la Corte di Cassazione ha affermato il principio interpretativo, condiviso dal Tribunale, per cui "quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire ai figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico" (Cass. 5 febbraio 2008, n. 2751).

In sostanza, il cognome, come parte del nome, è sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.

Pertanto, considerata l'età della minore, si dispone che (...) aggiunga al cognome materno quello paterno, posticipandolo.

Quanto al regime di affidamento non risultano acquisiti in atti elementi che inducano a disporre diversamente rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, con la collocazione prevalente della minore presso il domicilio materno.

Il padre potrà far visita alla figlia, data la tenera età, ogni giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 ed ogni domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00, alla presenza di una persona di fiducia della (...), persona che sarà altresì presente qualora il (...) voglia esercitare il proprio diritto-dovere di visita nei suddetti giorni ed orari portando con sé la figlia nel proprio domicilio.

Quanto al mantenimento della minore la madre convivente provvede, di fatto, a ogni esigenza della stessa. Il (...) sarà tenuto a versare un assegno mensile pari ad Euro 300,00 a far data dal 01.04.2017, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.

Orbene, è noto che il fatto stesso della nascita, obbliga il genitore a occuparsi della prole, sia dal punto di vista morale che materiale, e ciò a prescindere da un progetto di genitorialità. Il supporto economico eventualmente prestato da terzi (come nel caso di specie, i nonni materni) non manleva il genitore dall'obbligo del mantenimento. Il mantenimento che il genitore è tenuto a versare al minore deve essere adeguato e proporzionale, in ragione della posizione lavorativa dell'onerato e tenuto conto della sua situazione reddituale.

Ciò posto, tenuto conto della giovane età e della capacità lavorativa del Celentano, quest'ultimo dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, concordate o comunque effettivamente necessarie per la minore, individuate nelle spese mediche non coperte da S.S.N., in quelle scolastiche e di istruzione e in quelle sportive e ludico-ricreative.

La sig.ra (...), propone poi domanda di regresso in ordine alle spese di mantenimento sostenute fin dalla nascita.

Orbene, la domanda in questione è ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (v. Cass., sez. I, n. 17914 del 2010), L'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657, Pres. Luccioli, rel. Lamorgese).

Ciò posto, va evidenziato che nessun rilievo va svolto in punto di prescrizione del diritto fatto valere (su cui, di recente, v. Trib. Roma, sez. I, sentenza 7 marzo 2014, Pres. Crescenzi, rel. Albano), trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., Sez. Un., 27 luglio 2005 n, 15661). Il padre ha omesso di mantenere (...) dalla nascita con una condotta omissiva che si è protratta sino ad oggi. Si tratta, dunque, complessivamente, di 5 anni e 3 mesi e, quindi, 63 mesi in totale. In questo periodo, è la sola madre ad avere sostenuto il carico economico del mantenimento: il (...) non ha offerto in processo la prova dei pagamenti che, ex art. 1218 c.c., gravava su di lui. D'altro canto, la ininterrotta convivenza tra madre e figlia è essa stessa prova dell'intervenuto esatto adempimento dell'obbligo del mantenimento da parte della madre, anche per la parte del padre.

Pertanto, la domanda di regresso merita quindi accoglimento. Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare alla stessa, per le spese ordinarie e straordinarie per la figlia. La quantificazione della somma da versare a titolo di regresso, infatti, non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. E' noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cass. Civ. 10861/1999; Cass. Civ. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ. 16657/2014).

Pertanto, quantificato un mantenimento medio di Euro 300,00 al mese (già tenuto conto della rivalutazione monetaria nel tempo) il (...) è tenuto a corrispondere alla (...) la somma di Euro 18.900,00 . Tenuto conto della quantificazione ex post, la somma è giudicata congrua all'attualità, dunque, già comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria via via maturati nel tempo. A tale proposito, la Corte di Cassazione sez. 1 civile, con sentenza n. 22506 del 04.11.2010 ha stabilito che il diritto di regresso di un genitore nei confronti dell'altro presuppone che " l'accertamento del quantum dovuto in restituzione, quantum, che sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze (cfr. Cass. 200505197) effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati , eventualmente in via presuntiva, dalla risultanze processuali né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori".

Considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale osservato dalle parti sussistono giusti motivi, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti. P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

- 1. Dichiara che (...) è il padre di (...)
- 2. Dispone che (...) assuma altresì il cognome paterno (...) in aggiunta a quello materno con posticipazione a quest'ultimo;
- 3. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- 4. affida la minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare la figlia nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
- 5. pone a carico di (...) l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 1 di ogni mese, a (...), a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento /00) a far data dall'01.04.2017; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da aprile 2018, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- 6. pone altresì a carico di (...) l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, concordate o comunque effettivamente necessarie per la minore, individuate nelle spese mediche non coperte da S.S.N., in quelle scolastiche e di istruzione, e in quelle sportive e ludico-ricreative;
- 7. condanna altresì (...) al pagamento in favore di (...) della somma pari ad Euro 18.900,00;
- 8. compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2017.